

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)690

Vol. 1977/0218

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 690 def.

Bruxelles, 14 dicembre 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa per la campagna lattiera 1978/1979 il tasso indicativo del tenore
di materia grassa del latte intero normalizzato importato in
Irlanda e nel Regno Unito

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

In conformità del regolamento (CEE) n. 1411/71 (1) nella versione del regolamento (CEE) n. 566/76 (2), a decorrere dal 1° ottobre 1976 gli Stati membri applicano per il latte intero destinato al consumo sia la formula del latte intero non normalizzato il cui tenore in materia grassa non è stato modificato a partire dalla mungitura (Irlanda e Regno Unito), sia la formula del latte intero normalizzato con un tasso di materia grassa di almeno 3,5% (gli altri Stati membri, salvo l'Italia, che utilizza l'autorizzazione prevista all'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento).

In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito dovranno tuttavia ammettere la commercializzazione nel rispettivo territorio di latte intero normalizzato proveniente da altri Stati membri, se il tenore di materia grassa di tale latte non è inferiore ad un tasso da fissare che corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e posto in commercio nello Stato membro interessato nell'anno precedente (tasso indicativo).

Secondo quanto comunicato dai due Stati membri interessati alla Commissione, la suddetta media ponderata corrisponde a 3,55% per l'Irlanda e 3,78% per il Regno Unito.

Si propone pertanto al Consiglio di fissare tali valori come tassi indicativi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1411/71 per la campagna 1978/1979.

(1) G.U. n. L 148 del 3. 7.1971, pag. 4

(2) G.U. n. L 67 del 15. 3.1976, pag. 23

REGOLAMENTO (CEE) _____ DEL CONSIGLIO

che fissa per la campagna lattiera 1978/1979 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento;

considerando che, in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo suddetto, occorre fissare per la campagna lattiera 1978/1979, il tasso indicativo del tenore di

materia grassa che il latte intero normalizzato proveniente da un altro Stato membro deve contenere per poter essere commercializzato nel territorio dei due Stati membri interessati; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e commercializzato nello Stato membro importatore nel corso dell'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1978/1979, il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato:

- per l'Irlanda a 3,55 %
- per il Regno Unito a 3,78 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì _____

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.